



Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali degli psicologi in formazione specialistica in psicoterapia

(prima versione - approvato nella seduta del Consiglio del 3 ottobre 2020)

Art.1 - Premessa

1. Il presente documento integra il documento "Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali" approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria in data 22 luglio 2020.

Art. 2 - Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie

1. Titoli di specializzazione (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come: "Specialista in..." (titolo della scuola di specializzazione universitaria), "Specialista in Psicoterapia" nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR.
2. La dicitura "Psicologo - Psicoterapeuta" è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell'Albo che abbiano ottenuto la prescritta annotazione dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 3 L. 56/1989 ovvero in base all'art. 35 L. 56/1989.
3. Per gli Psicologi che non abbiano ottenuto la prescritta annotazione dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 3 L. 56/1989, le diciture "Psicoterapeuta in formazione", "Psicoterapeuta in supervisione" *et similia* non sono consentite perché potenzialmente potrebbero indurre in errore i destinatari delle prestazioni.
4. Per gli Psicologi allievi di un corso di specializzazione in psicoterapia sono suggerite le seguenti forme pubblicitarie:
 - "Psicologo in formazione specialistica in psicoterapia"
 - "Psicologo allievo del corso di specializzazione in psicoterapia presso..."
5. In ogni caso non è consentito l'utilizzo del titolo "Psicoterapeuta" per gli Psicologi che non abbiano ottenuto la prescritta annotazione dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 3 L. 56/1989 ovvero in base all'art. 35 L. 56/1989